costituiscono oggetto, qualora esso rientri nell'ambito sistematico del complesso di cui fa parte. Se l'atto contestato mette in evidenza i punti essenziali dello scopo perseguito dall'istituzione, è eccessivo pretendere una motivazione specifica per ciascuna delle scelte tecniche da essa effettuate.

5. Dato che ciascuna organizzazione comune di mercato ha peculiarità proprie, il confronto fra gli strumenti tecnici usati per disciplinare i vari settori di mercato non può costituire un valido fondamento per la censura di discriminazione fra prodotti dissimili, sottoposti a norme diverse e che, inoltre, non sono in alcun modo in concorrenza fra loro.

6. Non può costituire discriminazione fra produttori o consumatori la differenza di trattamento che sia unicamente la conseguenza di un'opzione fra due regimi offerti da un'organizzazione comune di mercato agli operatori e da questi liberamente scelti secondo i loro interessi.

Nei procedimenti riuniti 292 e 293/81

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE dal Tribunal administratif di Parigi, nelle cause dinanzi ad esso pendenti fra

Société Jean Lion et Cie, con sede in Parigi (causa 292/81),

Société Loiret & Haentjens SA,

Société Jean Lion et Cie,

Société Debman,

Société «Ancienne Maison Marcel Bauche» SA,

Société SCOA SA,

Société Sucrimex SA,

Société Philipp Brothers SA,

Compagnie commerciale «Sucres et denrées»,

Société Pierre Peeters, Sarl,

tutte con sede in Parigi (causa 293/81)

e

Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS), con sede in Parigi,

domande vertenti sulla validità del regolamento della Commissione 20 dicembre 1978, n. 3016, che stabilisce talune modalità per l'applicazione dei tassi di cambio nei settori dello zucchero e dell'isoglucosio,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai signori A. Chloros, presidente di Sezione, P. Pescatore e O. Due, giudici,

avvocato generale: P. VerLoren van Themaat
cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

## In fatto

Gli antefatti della causa, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti ed il procedimento scritto

La società Jean Lion et Cie, fra il 7 febbraio ed il 13 giugno 1979, le società Loiret & Haentjens, Jean Lion et Cie, Debman, Ancienne Maison Marcel Bauche, SCOA, Sucrimex, Philipp Brothers, Compagnie commerciale Sucres et denrées et Pierre Peeters, anteriormente al 28 settembre 1979, ottenevano dall'ente nazionale competente, il Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS), per lo zucchero destinato a paesi terzi, titoli d'esportazione validi 5 mesi dalla fine del mese di rilascio. Esse fruivano della prefissazione, mediante aggiudicazione, delle restituzioni all'esportazione e della fissazione anticipata degli importi compensativi monetari, ai sensi della normativa comunitaria vigente.

*Disposizioni normative in materia di restituzioni all'esportazione di zucchero*

Il regolamento del Consiglio 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione co-

mune dei mercati nel settore dello zucchero (GU n. L 359, pag. 1) fissava, come il regolamento 18 dicembre 1967, n. 1009 (GU n. L 308, pag. 1) che sostituiva, un regime comune di scambi coi paesi terzi, comprendente misure dirette a colmare la differenza dei prezzi applicati all'esterno e all'interno della Comunità, quando i prezzi sul mercato mondiale sono inferiori a quelli comunitari.

In merito all'esportazione di zucchero fuori dalla Comunità, l'art. 12, n. 1, 1° comma, del regolamento n. 3330/74 dispone che tutte le esportazioni sono subordinate alla presentazione di un titolo d'esportazione rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità.

Il rilascio del titolo, conformemente all'art. 12, n. 1, 4° comma, del regolamento, è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisce l'impegno ad esportare durante il periodo di validità del titolo e che rimane acquisito in tutto o in parte se l'operazione non è realizzata entro tale termine o lo è soltanto parzialmente.

Ai sensi dell'art. 19, nn. 1 e 2 dello stesso regolamento, in caso d'esportazione, la differenza tra i corsi o prezzi praticati sul mercato mondiale e i prezzi nella Comunità, può essere coperta da una restituzione all'esportazione, uguale per tutta la Comunità, ma che può essere differenziata secondo le destinazioni.

La restituzione può essere prefissata. Quando ciò avviene, la fissazione anticipata viene menzionata nel titolo che serve di giustificazione alla medesima (art. 12, n. 1, 2° comma).

I criteri generali di concessione delle restituzioni all'esportazione di zucchero venivano stabiliti dal regolamento del Consiglio 18 giugno 1968, n. 766 (GU n. L 143, pag. 6).

Secondo l'art. 4 dello stesso, la restituzione può essere fissata in seguito ad aggiudicazione sull'importo della restituzione.

Le autorità competenti degli Stati membri procedono all'aggiudicazione in conformità ad un atto giuridico vincolante per tutti gli Stati membri che ne fissa le condizioni. Queste devono garantire la parità d'accesso a tutte le persone stabilite nella Comunità.

Le condizioni d'aggiudicazione comprendono un termine di presentazione delle offerte. Entro i tre giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine viene fissato, sulla base delle offerte ricevute, l'importo massimo della restituzione; per il calcolo dell'importo massimo si tiene conto della situazione della Comunità in materia di approvvigionamenti e di prezzi, dei prezzi e delle possibilità di smercio sul mercato mondiale ed anche delle spese relative all'esportazione dello zucchero.

Ai sensi dell'art. 9 del regolamento n. 766/68, le offerte presentate nel quadro di un'aggiudicazione sono riconosciute valide soltanto se è stato costituito un deposito cauzionale, che rimane acquisito del tutto o in parte se gli obblighi imposti ai partecipanti all'aggiudicazione non sono stati o sono stati solo parzialmente adempiuti.

L'art. 10 dispone che la durata di validità della restituzione fissata in seguito ad aggiudicazione è quella del certificato di esportazione.

Il regolamento del Consiglio 25 maggio 1971, n. 1048, che modifica il regolamento n. 766/68 (GU L 114, pag. 10) sostituiva all'art. 12 del regolamento 766/68 il testo seguente:

«Se, nel corso del periodo compreso tra:

— il giorno della presentazione della domanda del titolo d'esportazione, corredata da una richiesta di fissazione anticipata della restituzione, o

— il giorno della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, se trattasi di una restituzione fissata a seguito d'aggiudicazione,

e

— il giorno dell'esportazione, si verifica una modifica del prezzo dello zucchero o del melasso fissati in base al regolamento n. 1009/67/CEE, può essere previsto un adeguamento dell'importo della restituzione».

*Disposizioni normative in materia d'importi compensativi monetari*

Il regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (GU L 106, pag. 1) modificato dal regolamento del Consiglio 22 febbraio 1973, n. 509 (GU L 50, pag. 1) prevede che se uno Stato membro ammette per la propria moneta nelle transazioni commerciali, un tasso di cambio superiore o inferiore al limite di fluttuazione autorizzato dalla regolamentazione internazionale vigente il 12 maggio 1971, lo Stato membro la cui moneta si apprezza oltre il limite di fluttuazione riscuote all'importazione ed accorda all'esportazione e lo Stato membro la cui moneta si deprezza oltre il limite di fluttuazione riscuote all'esportazione ed accorda all'importazione di certi prodotti agricoli gli importi compensativi monetari.

Ai sensi dell'art. 2 del regolamento, gli importi compensativi, per i prodotti per i quali sono previste misure d'intervento, sono pari agli importi ottenuti applicando ai prezzi:

a) per quanto riguarda gli Stati membri le cui monete si mantengono fra loro entro uno scarto istantaneo massimo del 2,25 %, la percentuale che costituisce il divario fra:

   — il tasso di conversione utilizzato nell'ambito della politica agricola comune e

   — il tasso di conversione che risulta dal tasso centrale;

b) per gli altri Stati membri, la media delle percentuali relative al divario fra:

   — il rapporto fra il tasso di conversione utilizzato nell'ambito della politica agricola comune per la moneta dello Stato membro di cui trattasi e la parità ufficiale o, in caso di mancato rispetto di tale parità, il tasso centrale di ciascuna delle monete degli Stati membri le cui monete sono fra loro mantenute entro il divario del 2,25 % e

   — il corso del cambio in contanti della moneta dello Stato membro considerato, rispetto a ciascuna delle monete degli Stati membri le

cui monete sono mantenute entro il divario del 2,25 %, accertato in un periodo determinato.

Il regime degli importi compensativi monetari istituito dal regolamento n. 974/71 presentava una certa instabilità, specialmente in quanto gli importi compensativi erano calcolati in base alla differenza esistente fra il tasso rappresentativo di una moneta ed il suo tasso reale e, per quanto si riferisce agli Stati membri per le cui monete non è fissato alcun tasso centrale, il tasso reale era quello regolarmente riscontrato sul mercato dei cambi, mentre, per gli altri Stati membri, il tasso centrale era considerato come tasso reale; pertanto ed in considerazione dei principi di calcolo che considerano l'evoluzione delle monete fluttuanti rispetto alle altre monete della Comunità, l'importo compensativo monetario non corrispondeva sempre alle relazioni monetarie a base dei contratti commerciali, in particolare negli scambi coi paesi terzi, cosicché il commercio si trovava in difficoltà quando, alla conclusione di un contratto, si desiderava conoscere le condizioni economiche nelle quali sarebbe stato eseguito. La Commissione introduce quindi, col regolamento 1° febbraio 1978, n. 243 (GU L 37, pag. 5), la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari.

Il regolamento n. 243/78 prevede agli artt. 1 e 2 che, negli scambi coi paesi terzi, gli importi compensativi monetari sono prefissati a richiesta degli interessati, purché la restituzione all'esportazione sia fissata anticipatamente per il titolo di cui trattasi, come avviene nel caso di restituzioni fissate nell'ambito di un'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 6, n. 2, del regolamento, qualora la restituzione è fissata in anticipo nell'ambito di una gara, l'importo compensativo monetario da applicare è quello valido l'ultimo giorno del periodo di presentazione delle offerte.

L'art. 7, n. 1, del regolamento n. 243/78 prevede un adeguamento obbligatorio degli importi compensativi monetari fissati in anticipo qualora, durante il periodo di validità del titolo, entri in vigore un nuovo tasso rappresentativo deciso prima che venisse presentata la domanda di fissazione anticipata.

L'art. 7, n. 2, prevede un adeguamento facoltativo degli importi compensativi monetari fissati in anticipo, se, durante il periodo di validità del titolo, la restituzione è modificata a seguito di una modifica dei prezzi o se entra in vigore un nuovo tasso rappresentativo.

*Disposizioni normative di tipo monetario concernenti la fissazione anticipata e gli adeguamenti delle restituzioni all'esportazione e degli importi compensativi monetari*

Poiché molti atti concernenti la politica agricola prevedono che certe somme vanno espresse in unità di conto e tradotte nelle monete nazionali degli Stati membri applicando il tasso di cambio corrispondente alla parità ufficiale di dette monete, il Consiglio, con regolamento 30 maggio 1968, n. 653, relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune (GU L 123, pag. 4), al fine di evitare gli inconvenienti che possono derivare dal carattere d'immutabilità del valore dell'unità di conto, disponeva modifiche automatiche o facoltative di tale valore.

Le norme d'attuazione del regolamento n. 653/68 venivano fissate dal regolamento del Consiglio 30 luglio 1968, n. 1134 (GU L 188, pag. 1).

Ai sensi dell'art. 4, n. 1, dello stesso, in caso di modifica del rapporto tra la parità della moneta di uno Stato membro ed il valore dell'unità di conto, lo Stato membro interessato adegua, utilizzando il nuovo rapporto, i seguenti importi previsti in unità di conto se espressi in moneta nazionale nei documenti, titoli o certificati prodotti per l'applicazione della politica agraria comune o dei regimi speciali di scambio per le merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli:

a) gli importi fissati in anticipo per un' operazione o una parte d'operazione che rimane da effettuare dopo la modifica del rapporto;

b) gli importi che figurano negli accordi stipulati tra un privato ed un organismo d'intervento per un'operazione o una parte d'operazione che rimane da effettuare dopo la modifica del rapporto.

Tuttavia l'interessato, che abbia ottenuto una fissazione anticipata per un'operazione determinata, ottiene, su domanda scritta che deve pervenire all'organismo competente entro 30 giorni da quello dell'entrata in vigore delle misure relative alla fissazione degli importi adattati, l'annullamento della fissazione anticipata e del relativo certificato o titolo.

A norma del n. 2, del medesimo articolo, di detto regolamento, per le operazioni realizzate nel quadro delle disposizioni concernenti la politica agraria comune o i regimi speciali di scambio per le merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli, le somme dovute a o da uno Stato membro o un organismo che ne ha ricevuto debito mandato, espresse in moneta nazionale e che corrispondano ad importi fissati in dette disposizioni in unità di conto, sono pagate utilizzando il rapporto tra l'unità di conto e la moneta nazionale che era in vigore al momento della realizzazione dell'operazione o parte d'operazione.

Ai sensi dell'art. 6 è considerata come momento della realizzazione dell'operazione la data alla quale ha luogo il fatto generatore del credito sull'importo relativo all'operazione stessa quale è definito dalla regolamentazione comunitaria o, in mancanza e in attesa di essa, dalla regolamentazione dello Stato membro interessato.

Il regolamento del Consiglio 26 aprile 1977, n. 878, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (GU L 106, pag. 27) estendeva all'art. 4, n. 1, l'applicabilità delle disposizioni del regolamento n. 1134/68 relative alla modifica del rapporto tra la parità della moneta di uno Stato membro ed il valore dell'unità di conto in caso di modifica del tasso rappresentativo di una moneta nazionale.

Secondo l'art. 4, n. 2, del regolamento n. 878/77, l'annullamento della fissazione anticipata e del relativo certificato o titolo, di cui all'art. 4, n. 1, 2° comma del regolamento n. 1134/68, è ormai possibile solo se l'applicazione dei nuovi

tassi rappresentativi costituisce un pregiudizio per l'interessato. Prima della data d'applicazione del nuovo tasso, può essere deciso che tale pregiudizio venga compensato con una misura adeguata; in tal caso non si può procedere all'annullamento della fissazione anticipata e del certificato o titolo che ne costituiscono la prova.

Trattando in particolare degli importi compensativi monetari, le modalità d'adeguamento obbligatorio, di cui all'art. 7, n. 1, del regolamento n. 243/78, venivano stabilite dal regolamento della Commissione 31 marzo 1978, n. 651 (GU L 86, pag. 41), abrogato e sostituito dal regolamento della Commissione 30 giugno 1978, n. 1516, relativo agli adeguamenti degli importi compensativi monetari fissati in anticipo (GU L 178, pag. 63).

Il regolamento n. 1516/78 ha legato le sorti degli adeguamenti degli importi compensativi monetari a quelle degli eventuali adeguamenti delle restituzioni fissate in anticipo, alle quali sono collegati gli importi compensativi monetari prefissati.

A proposito degli adeguamenti obbligatori, esso prevede all'art. 1, n. 1, che questi vengono operati in funzione del tasso rappresentativo

— applicabile all'atto dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione o d'esportazione

e

— stabilito prima della presentazione della domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario.

Ai sensi dell'art. 2, n. 1, si procede ad un adeguamento facoltativo degli importi compensativi monetari fissati in anticipo se a seguito di una modifica del livello dei prezzi espressi in unità di conto, interviene una variazione delle restituzioni fissate in anticipo per i prodotti del settore, in particolare, dello zucchero.

A norma dell'art. 3, il suddetto eventuale adeguamento è operato tenendo conto del prezzo e del tasso rappresentativo validi all'atto dell'espletamento delle formalità doganali; l'adeguamento obbligatorio viene modificato in caso d'adeguamento facoltativo.

Il regolamento n. 243/78 veniva ulteriormente modificato, specialmente per quanto riguarda l'adeguamento degli importi compensativi monetari fissati anticipatamente, dal regolamento della Commissione 4 luglio 1978, n. 1544 (GU L 182, pag. 7). In particolare l'art. 6, n. 2, 1° comma, veniva completato da una disposizione ai sensi della quale, ai fini dell'applicazione degli adeguamenti di cui all'art 7, la domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario si considera presentata l'ultimo giorno del periodo previsto per la presentazione delle offerte.

Il regolamento n. 878/77 veniva modificato dal regolamento del Consiglio 12 maggio 1978, n. 976, per quanto concerne il tasso da applicare a varie monete nel settore agricolo e relativo alle incidenze della fissazione di nuovi tassi rappresentativi sui diritti e sugli obblighi esistenti (GU L 125, pag. 32).

Il suddetto regolamento disponeva in particolare la svalutazione del tasso rappresentativo del franco francese («franco verde») del 3,60 % con effetto dal 1° luglio 1979.

D'altra parte, gli artt. 4 e 6 del regolamento n. 1134/68 essendo stati concepiti per il caso di modifica della parità di una moneta e non per quello di modifica dei tassi rappresentativi, e non essendo pertanto pienamente confacenti in tutti i casi, il regolamento n. 976/78, a completamento dell'art. 4 del regolamento n. 878/77, prevedeva la possibilità di adottare, con una procedura semplificata, disposizioni di deroga al regime vigente.

Usando della possibilità offertale dall'art. 4 del regolamento n. 878/77, nella versione modificata dal regolamento n. 976/78, la Commissione, ritenendo opportuno, ai fini di una buona gestione del mercato dello zucchero, precisare per ciascun tipo di operazione nel settore il metodo per determinare il tasso di cambio da applicare, decideva di derogare al criterio stabilito dall'art. 6 del regolamento n. 1134/68. Col combinato disposto dell'art. 1 e dell'allegato X, lett. a) del regolamento 20 dicembre 1978, n. 3016, che stabilisce talune modalità per l'applicazione dei tassi di cambio nei settori dello zucchero e dell'isoglucosio (GU L 359, pag. 11), essa disponeva che il tasso di campio da applicare alle restituzioni all'esportazione con fissazione anticipata degli importi compensativi monetari era il tasso rappresentativo in vigore alla data considerata dall'art. 6 del regolamento n. 243/78, modificato dal regolamento n. 1544/78, cioè l'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte relative alla gara.

Il tasso rappresentativo del franco francese, già svalutato dal regolamento n. 976/78, del 3,60 %, con effetto dal 1° luglio 1979, subiva ulteriori svalutazioni, sempre con effetto dal 1° luglio 1979, che si sostituivano quindi alle precedenti, del 5,12 % col regolamento del Consiglio 29 marzo 1979, n. 643 (GU L 83, pag. 1), poi del 7 % col regolamento del Consiglio 25 giugno 1979, n. 1266 (GU L 161, pag. 4). Esso veniva ancora svalutato dell'1,046 % con effetto dal 1° ottobre 1979, dal regolamento del Consiglio 28 settembre 1979, n. 2139 (GU L 246, pag. 76).

Col regolamento del Consiglio 25 giugno 1979, n. 1288, che fissava i prezzi nel settore dello zucchero per la campagna 1979-1980 (GU L 162, pag. 1), il prezzo d'intervento dello zucchero è stato portato da ECU 40,49 per la campagna 1978-1979 a ECU 41,09 i 100 kg.

*Il procedimento*

In conseguenza dell'aumento del prezzo d'intervento e delle svalutazioni del tasso rappresentativo del franco francese, la società Jean Lion et Cie, d'un lato, e la società Loiret & Haentjens ed altre otto società che commerciano zucchero, dall'altro, chiedevano al Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS) l'adeguamento delle restituzioni all'esportazione e, la Lion, l'adeguamento degli importi compensativi monetari per le esportazioni di zucchero effettuate dalla Lion dopo il 1° luglio 1979, dalle altre società dopo il 1° ottobre 1979.

Essendo rimaste senza seguito le loro domande, le società di cui è causa proponevano ricorso dinanzi al Tribunal administratif di Parigi, per ottenere l'annullamento delle decisioni implicite di rigetto del FIRS ed il pagamento delle somme che ritenevano loro dovute.

Il FIRS, a sua difesa, si rifaceva essenzialmente all'obligo che aveva di appli-

care il regolamento n. 3016/78 ed i coefficienti d'adeguamento stabiliti dalla Commissione.

Con sentenza 10 novembre 1981, il Tribunal administratif, su ricorso della Lion, respingeva la domanda relativa alle conseguenze sull'adeguamento delle restituzioni, della modifica del prezzo d'intervento dello zucchero e riteneva giustamente ripercossa sull'adeguamento degli importi compensativi monetari la modifica del tasso rappresentativo del franco francese dal 1° luglio 1979. Con un'altra decisione dello stesso giorno, su ricorso delle altre società, esso riuniva le 9 cause per statuire con una sola sentenza.

Nelle due suddette sentenze, il Tribunal administratif di Parigi, a proposito delle conseguenze delle modifiche del tasso rappresentativo del franco francese sull'adeguamento delle restituzioni all' esportazione, decideva, ai sensi dell'art. 177 del Trattato, di sospendere il procedimento fino a che la Corte di giustizia delle Comunità europee non si sia pronunciata sulle seguenti questioni pregiudiziali:

«Se il regolamento (CEE) 20 dicembre 1978, n. 3016, sia valido nei confronti dell'art. 190 del Trattato di Roma.

Se tale regolamento abbia introdotto nella disciplina comunitaria provvedimenti di carattere discriminatorio che ne inficino la validità.

Se esso contravvenga a quanto disposto dal regolamento (CEE) 1° febbraio 1978, n. 243, che introduce la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari, del quale esso costituisce una norma di adeguamento».

Le due sentenze del Tribunal administratif di Parigi 10 novembre 1981 sono state registrate nella concelleria della Corte il 16 novembre ed iscritte rispettivamente ai nn. 292 e 293/81.

A norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE, hanno presentato osservazioni scritte in ciascuna dell due cause la Commissione delle Comunità europee rappresentata dal suo consigliere giuridico Jean-Claude Séché, il 19 febbraio 1982, e le parti attrici nelle cause principali con l'avv. Lise Funck-Brentano del foro di Parigi, il 4 febbraio 1982.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha tuttavia invitato le società attrici nelle cause principali a rispondere a taluni quesiti, il termine assegnato è stato rispettato.

Con ordinanza 5 maggio 1982, la Corte ha deciso di riunire la cause 292/81 e 293/81 ai fini del procedimento e della sentenza.

Con un'altra ordinanza in pari data, la Corte, ai sensi dell'art. 95 §§ 1 e 2 del regolamento di procedura, ha deciso di rimettere le cause riunite 292 e 293/81 alla Seconda Sezione.

## II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte

Le *ricorrenti nelle cause principali* sostengono che il regolamento n. 3016/78 non è valido in riferimento all'art. 190 nonché all'art. 40 del Trattato CEE e che alcune disposizioni dello stesso non sono compatibili col regolamento n. 243/78.

*Sulla motivazione del regolamento n. 3016/78*

a) L'art. 190 del Trattato CEE pone l'obbligo generale di motivare: la mancanza o l'insufficienza di motivazione costituisce violazione di un requisito sostanziale di forma e comporta la nullità dell'atto viziato.

b) La motivazione del regolamento di cui trattasi è più che concisa; si limita ad un solo considerando del seguente tenore:

considerando che, ai fini di un'efficace gestione del mercato dello zucchero e dell'isoglucosio, è opportuno precisare, per ogni tipo di operazione in questi settori, il modo di determinazione del tasso di cambio applicabile; che, in taluni casi, occorre derogare alla regola prevista dall'art. 6 del regolamento (CEE) n. 1134/68.

In tal modo la Commissione non spiega affatto perché, in taluni casi, occorra derogare, quali siano i casi di deroga e perché il settore dello zucchero (e dell'isoglucosio) debba avere un sistema derogatorio.

c) La premessa del regolamento n. 3016/78 non è completa: il punto X dell'allegato fa riferimento al giorno indicato all'art. 6 del regolamento n. 243/78, modificato dal regolamento n. 1544/78; ora i due regolamenti non sono menzionati nella motivazione. Tale costatazione è incompatibile con la giurisprudenza della Corte in materia di motivazione dei regolamenti.

c) È vero che la Corte ha ammesso motivazioni concise, specialmente nei regolamenti agricoli che fissano i prezzi o relativi a taluni provvedimenti urgenti; il regolamento n. 3016/78 non costituisce però un provvedimento d'urgenza o d'opportunità: servendosi di disposizioni puntuali, esso modifica profondamente il sistema di fissazione anticipata in vigore, senza farne cenno nella motivazione.

*Sul carattere discriminatorio del regolamento n. 3016/78*

a) Il regolamento n. 3016/78 comporta una duplice discriminazione: in funzione del settore agricolo considerato e dell'appartenenza ad una determinata categoria di operatori. In quanto disposizione da applicare al solo settore dello zucchero, esso è incompatibile coll'art. 40, n. 3, del Trattato CEE, ai sensi del quale un'organizzazione comune dei mercati agricoli deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità; d'altra parte, esso stabilisce una, ingiustificata, disparità di trattamento fra gli operatori che hanno fissato anticipatamente gli importi compensativi monetari e le restituzioni, e quelli che non si sono serviti di detta facoltà.

b) In altri settori agricoli, il tasso di cambio da applicare in caso di modifica del tasso rappresentativo è quello in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali d'esportazione, anche se gli importi compensativi monetari sono stati fissati anticipatamente.

Le disposizioni specifiche per il settore dello zucchero enunciate nell'allegato del regolamento n. 3016/78, sono misure d'intervento proprie a certe operazioni particolari; esse non hanno alcun rapporto col problema del tasso rappresentativo applicato alle restituzioni fissate anticipatamente. La questione della compensazione degli svantaggi derivati dalla modifica del tasso rappresentativo è generale e sorge in tutti i casi di fissazione anticipata degli importi compensativi e non solo nel settore dello zucchero (e dell'isoglucosio). La Corte, a più riprese, ha dichiarato invalidi dei regolamenti comunitari per violazione del principio di non discriminazione, espressione specifica del principio generale di uguaglianza che rientra nei principi fondamentali del diritto comunitario.

c) Paradossalmente, il regolamento n. 3016/78 fa una distinzione fondamentale a proposito del tasso di cambio da applicare alle operazioni effettuate, a seconda che comportino o meno la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari. Un atteggiamento del genere non ha alcun fondamento economico sostenibile.

Gli operatori che si sono serviti della possibilità offerta loro dal regolamento n. 243/78, di garantire le loro esportazioni si sono visti rifiutare l'adeguamento degli importi fissati anticipatamente, mentre gli operatori che non hanno fissato in anticipo gli importi compensativi monetari hanno fruito di un adeguamento degli stessi e della restituzione all'esportazione. È contrario al principio di non discriminazione che gli operatori che hanno rinunciato alla sicurezza offerta dal regolamento n. 243/78, sperando in vantaggi speculativi ed accettando rischi, siano posti in una situazione più favorevole di quelli che hanno dato prova di tutta la diligenza normale e necessaria per evitare i rischi legati ad avvenimenti monetari che non possono controllare.

*Sulla non conformità del regolamento n. 3016/78 col regolamento n. 243/78*

a) Nel sistema di scambi coi paesi terzi, le restituzioni (o i prelievi) e gli importi compensativi monetari sono solidali ed indissolubilmente legati.

Se non vi è fissazione anticipata degli importi compensativi monetari, mentre la restituzione è fissata in anticipo, qualsiasi cambiamento del tasso rappresentativo della moneta comporta un adeguamento degli importi compensativi monetari e delle restituzioni fissate anticipatamente in ragione del tasso rappresentativo in vigore al momento dell'esportazione. Se la restituzione e gli importi compensativi sono stati, l'una e gli altri, fissati anticipatamente quando un nuovo tasso rappresentativo era già noto ed è entrato in vigore successivamente alla prefissazione, gli importi compensativi, ai sensi dell'art. 7, n. 1 del regolamento n. 243/78, devono necessariamente essere adeguati; pertanto la restituzione deve anch'essa necessariamente essere adeguata in considerazione dell'equilibrio generale del sistema espressamente definito dalla Commissione nel regolamento n. 1516/78.

Il punto X dell'allegato del regolamento n. 3016/78 ha lo scopo di riportare la data in cui è avvenuta l'esportazione alla

data dell'aggiudicazione, di escludere quindi qualsiasi adeguamento della restituzione e degli importi compensativi monetari al tasso rappresentativo entrato in vigore successivamente alla fissazione anticipata; esso non è compatibile colla lettera dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 243/78, il quale prevede un adeguamento obbligatorio degli importi compensativi monetari fissati anticipatamente quando è resa nota una modifica del tasso rappresentativo prima che il titolo acquisti efficacia.

Poiché gli importi compensativi monetari e la restituzione sono collegati nel sistema generale dei prezzi della politica agricola comune, il regolamento n. 3016/78 non è valido in quanto porta sia ad abrogare l'art. 7, n. 1, del regolamento n. 243/78, senza che tale deroga sia stata enunciata, sia a scindere importi compensativi e restituzioni, poiché i primi vengono adeguati mentre i secondi non lo sono.

b) Il sistema introdotto dal regolamento n. 1134/68, completato dal regolamento n. 878/77 e non modificato dal regolamento n. 243/78, nasce dalla concezione secondo cui, potendo alcuni elementi di base dei contratti essere modificati senza che gli operatori siano in grado di prevederlo, è necessario, procedendo ad adeguamenti degli importi compensativi monetari e delle restituzioni fissate anticipatamente, adattarli alla nuova situazione economica creata dall'entrata in vigore del nuovo tasso rappresentativo o della modifica dello stesso o di entrambi contemporaneamente. Questa normativa, in caso di cambiamento del tasso rappresentativo di una moneta, consente all'operatore al quale l'applicazione del nuovo tasso determina un danno, sia di fruire di un adeguamento della restituzione fissata anticipatamente, in proporzione alla modifica del tasso rappresentativo, sia d'annullare la fissazione anticipata ed il relativo certificato o titolo, sia di ottenere, con idoneo provvedimento, la compensazione del danno subito. In nessun caso, l'operatore deve sopportare l'onere del danno determinato dalla modifica del tasso rappresentativo di una moneta.

Il regolamento n. 243/78 non esclude l'applicazione della normativa precedente sulle restituzioni fissate in anticipo nel caso in cui anche l'importo compensativo è stato fissato anticipatamente. Tale regolamento è stato adottato per proteggere gli operatori dai rischi dovuti alla fluttuazione di una moneta sul mercato dei cambi, senza che il tasso rappresentativo della moneta stessa venga modificato. È contrario all'effetto utile del sistema di prefissazione, che dovrebbe consentire all'operatore di conoscere al momento della stipulazione di un contratto, le condizioni economiche nelle quali esso sarà eseguito, il congelare la restituzione e gli importi compensativi prefissati quando una modifica del tasso rappresentativo determina l'aumento di uno degli elementi del contratto, cioè del prezzo d'acquisto del prodotto.

La Commissione, col regolamento n. 3016/78 ha certamente considerato il caso in cui la modifica del tasso rappresentativo non arreca danno agli operatori. Ora, nel settore dello zucchero, in mancanza d'adeguamento degli importi

fissati anticipatamente, qualsiasi modifica del tasso rappresentativo si riflette sul prezzo d'acquisto e comporta perdite per gli esportatori dalla data di entrata in vigore del nuovo tasso rappresentativo.

Il regolamento n. 3016/78 non ha fondamento giuridico e viola il principio della certezza del diritto in quanto deroga al principio in base al quale gli operatori non devono subire il danno derivato dalla modifica del tasso rappresentativo di una moneta.

c) Il Tribunal administratif di Parigi non ha ritenuto opportuno sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali relative all'interpretazione da dare all'art. 7, n. 1, del regolamento n. 243/78. La formulazione di detto articolo presenta tuttavia un punto oscuro che sarebbe necessario eliminare.

L'adeguamento obbligatorio degli importi compensativi fissati anticipatamente cui la Commissione è tenuta, a norma dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 243/78, è stato effettuato, nel caso di specie, in occasione degli avvenimenti del 1° luglio 1979, ma su basi discutibili.

L'art. 7, n. 1, del regolamento n. 243/78 pone due condizioni per l'adeguamento degli importi compensativi monetari: al momento della fissazione anticipata deve essere stato deciso un nuovo tasso rappresentativo ed esso non deve ancora essere entrato in vigore. Ora, il 1° luglio 1979, il nuovo tasso rappresentativo deciso era quello previsto dai regolamenti n. 976/78 e n. 643/79, mentre il tasso entrato in vigore era quello considerato nel regolamento n. 1266/79. La Commissione ha proceduto ad adeguare gli importi compensativi fissati anticipatamente servendosi di un tasso che non corrisponde a quello entrato in vigore il 1° luglio 1979.

Il Consiglio non ha previsto, nel regolamento n. 243/78, l'ipotesi in cui il tasso rappresentativo che entra in vigore sia diverso da quello inizialmente deciso: la lacuna del testo non consente alla Commissione un'interpretazione ed un'applicazione arbitrarie.

Considerato nel suo contesto giuridico ed economico, il regolamento n. 243/78 non può interpretarsi nel senso che quando è stata decisa una modifica del tasso rappresentativo prima del deposito della domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario gli adeguamenti di cui all'art. 7, n. 1, vengono effettuati in base al tasso rappresentativo in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali.

È pertanto discutibile la validità del regolamento n. 3016/78 che prevede, senza specifica motivazione, l'adeguamento degli importi compensativi fissati anticipatamente in base ad un tasso deciso, ma mai entrato in vigore.

La *Commissione*, da parte sua, sostiene che dall'esame delle questioni sottoposte alla Corte non risulta alcun elemento tale da intaccare la validità del regolamento n. 3016/78 per quanto riguarda le disposizioni del punto X, lett. a) dell'allegato allo stesso.

*Sulla motivazione del regolamento n. 3016/78*

a) Dalla giurisprudenza della Corte si desume chiaramente che l'entità dell'obbligo di motivare sancito dall'art. 190 del Trattato CEE dipende dalla natura del-

l'atto di cui è causa e dal contesto nel quale esso è stato adottato. Sono soddisfatte le condizioni poste dall'art. 190 quando i motivi spiegano l'essenziale delle disposizioni regolamentari adottate dalle istituzioni; non si può pretendere che la motivazione di un regolamento copra specificamente tutti i particolari, talvolta numerosi, che una norma del genere può comportare.

In particolare, nel settore agricolo, una motivazione per quanto laconica essa sia, va considerata e valutata nell'ambito dell'insieme della normativa di cui l'atto in questione costituisce parte integrante.

b) Il regolamento n. 3016/78 è stato adottato in deroga al regolamento n. 878/77, in applicazione dell'art. 4, n. 4, dello stesso; il regolamento n. 976/78, introducendo nel regolamento n. 878/77 la suddetta disposizione l'ha ampiamente motivata nel penultimo considerando.

Essendo in tal modo enunciate le considerazioni essenziali sulla necessità di consentire una possibile deroga, la Commissione non era tenuta a chiarire oltre nella motivazione del regolamento n. 3016/78, le disposizioni adottate nei 19 casi considerati nell'allegato.

*Sulla mancanza di carattere discriminatorio del regolamento n. 3016/78*

a) La scelta del fatto generatore che determina, secondo i casi, il momento in cui il tasso rappresentativo va preso in considerazione avviene secondo criteri obiettivi che dipendono da ciascuna situazione.

La situazione nella quale l'operatore ha fissato anticipatamente sia la restituzione che l'importo compensativo è diversa dalle due altre situazioni che si possono configurare in caso di modifica del tasso rappresentativo di una moneta, cioè la fissazione anticipata della sola restituzione o la mancanza di qualsiasi fissazione anticipata. Il fatto che il regolamento n. 3016/78 non preveda per il primo di questi casi, alcun adeguamento non può considerarsi una trasgressione del principio di parità di trattamento. Del pari, il fatto che l'art. 7, n. 1, del regolamento n. 243/78, preveda l'obbligo di adeguare l'importo compensativo monetario solo in caso di fissazione anticipata dei due importi, risponde ad una preoccupazione d'equità.

L'operatore che, come le attrici nelle cause principali, si è servito della possibilità di premunirsi con la fissazione anticipata contro un'evoluzione monetaria sfavorevole non può, per chiedere l'adeguamento, assumere che la svalutazione del tasso rappresentativo è avvenuta a suo danno. Tutte le fissazioni anticipate comportano un rischio che l'operatore non è affatto obbligato a correre, ma che deve, se si verifica, accettare.

b) Il settore dello zucchero presenta, rispetto agli altri settori agricoli, la peculiarità di lasciarne la responsabilità finanziaria ai produttori, il che implica la determinazione di una serie di importi (contributi che gravano sulla produzione, acconti su tali contributi, spese di magazzinaggio, quote). Tutti questi elementi devono altresì essere noti in caso d'esportazione; la Commissione ha

quindi dovuto servirsi, nel settore di cui trattasi, della competenza conferitale dal Consiglio di prevedere con precisione il fatto generatore da considerare per fissare il tasso di cambio.

Trattando del regime disposto al punto X, lett. a) dell'allegato del regolamento n. 3016/78, il confronto col regime applicato ad altri prodotti agricoli può avvenire solo in riferimento ad organizzazioni comuni che, per le restituzioni all'esportazione, si basano, come lo zucchero, su un sistema di gara. Il solo regime che soddisfa questa duplice condizione è quello applicato al settore dei cereali. In tale settore vengono attualmente applicati due sistemi diversi a seconda del tipo d'esportazione effettuato. La maggior parte delle esportazioni di cereali avviene mediante gara d'aggiudicazione della restituzione. Sinora la Commissione non ha ritenuto opportuno adottare, in questo campo, misure di deroga al regolamento n. 1134/68; gli importi fissati anticipatamente in moneta nazionale sono quindi, in caso di modifica del tasso di parità, adeguati al momento dell'effettiva esportazione. Gli uffici della Commissione preparano tuttavia un progetto di regolamento che prevede, per le restituzioni all'esportazione con fissazione anticipata degli importi compensativi monetari nel settore dei cereali, un regime analogo a quello del punto X, lett. a) del regolamento n. 3016/78.

La definizione adottata dal punto X, lett. a) è sin d'ora dal regolamento della Commissione 10 aprile 1981, n. 1003, ritenuta definire il fatto generatore da applicare all'atto della vendita di scorte detenute dagli organismi d'intervento nel settore dei cereali e del riso (GU L 100, pag. 11).

*Sulla compatibilità del regolamento n. 3016/78 col regolamento n. 243/78*

Il regolamento n. 3016/78 è stato adottato in applicazione non del regolamento della Commissione n. 243/78, ma del regolamento del Consiglio n. 878/77; è stato quindi adottato in conformità ad un atto del Consiglio. Non vi è invece alcuna gerarchia fra i regolamenti nn. 3016/78 e 243/78, adottati entrambi dalla Commissione.

Del resto, non si può riscontrare alcuna concreta contraddizione fra le disposizioni adottate dalla Commissione nei due regolamenti: il regolamento n. 3016/78 esclude, è vero, la possibilità di adeguamento, ma il regolamento n. 243/78 la prevede, a titolo obbligatorio, in un solo caso del tutto diverso o, altrimenti, a titolo puramente facoltativo.

## III — La fase orale del procedimento

Le ricorrenti nelle cause principali, con l'avv. Lise Funck-Brentano del foro di Parigi, assistita dal consulente Alain Rozan, direttore della Société pour l'exportation des sucres di Anversa, e la Commissione rappresentata dal suo consigliere giuridico, Jean-Claude Séché, assistito dal consulente Joachim Heine, capo divisione della direzione «legislazioni agricole» presso la direzione generale dell'agricoltura, hanno svolto le osservazioni orali ed hanno risposto ai quesiti posti dalla Corte all'udienza dell'8 luglio 1982.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 7 ottobre 1982.

## In diritto

1 Con due sentenze del 10 novembre 1981, pervenute alla Corte il 16 dello stesso mese, il Tribunal administratif di Parigi ha sollevato, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali relative alla validità del regolamento della Commissione 20 dicembre 1978, n. 3016, che stabilisce talune modalità per l'applicazione dei tassi di cambio nei settori dello zucchero e dell'isoglucosio (GU L 359, pag. 11) ed in particolare del punto X, lett. a) dell'allegato del regolamento stesso.

2 Dal fascicolo si desume che la società Jean Lion et Cie, ricorrente nella causa principale del procedimento 292/81, esportava, durante la campagna 1979-1980, dello zucchero ottenendo a tal fine, fra il 7 febbraio ed il 13 giugno 1979, dall'ente nazionale competente, il Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS), titoli d'esportazione dello zucchero in paesi terzi, con fissazione anticipata, mediante gara, delle restituzioni all' esportazione e con fissazione anticipata degli importi compensativi monetari (in prosieguo «prefissazione»). Successivamente al rilascio dei titoli, la Comunità svalutava il tasso rappresentativo del franco francese (cosiddetto «tasso verde») ed aumentava il prezzo d'intervento dello zucchero ed entrambi i provvedimenti entravano in vigore il 1° luglio 1979 (regolamento 25 giugno 1979, n. 1266, GU L 161, pag. 4, e regolamento 25 giugno 1979, n. 1288, GU L 162, pag. 1).

3 La ricorrente nella causa principale, assumendo che, mediante le suddette azioni imprevedibili, le istituzioni della Comunità avevano alterato le condizioni finanziarie delle esportazioni relative ai titoli di cui è causa, presentava al FIRS una domanda diretta ad ottenere un complemento delle restituzioni sulle esportazioni di zucchero effettuate, in modo da tener conto della svalutazione del «franco verde» e dell'aumento del prezzo d'intervento. Non avendo il FIRS dato seguito alla domanda, l'attrice proponeva ricorso avverso il silenzio-rifiuto dinanzi al Tribunal administratif. Poiché il FIRS sosteneva, a sua difesa, di essersi limitato ad applicare la normativa comunitaria vigente, l'attrice contestava la validità della stessa in quanto non conteneva disposizioni che consentissero adeguamenti delle restituzioni a favore delle imprese che si erano servite della facoltà di prefissazione.

4 La società Loiret et Haentjens ed otto altre società esportatrici di zucchero, ricorrenti nella causa principale del procedimento n. 293/81, ottenevano titoli d'esportazione con prefissazione delle restituzioni e degli importi compensativi monetari, in un periodo successivo agli avvenimenti monetari di cui alla causa 292/81, anteriori al 28 settembre 1979, in cui entrava in vigore il regolamento n. 2139/79 (GU L 246, pag. 76) che disponeva un'ulteriore svalutazione del «franco verde» con effetto dal 1° ottobre 1979. Non avendo ottenuto dal FIRS il complemento di restituzioni destinato a compensare le conseguenze della modifica del tasso rappresentativo, esse proponevano al Tribunal administratif dei ricorsi analoghi a quello della causa 292/81.

5 Al fine di decidere su tutti questi ricorsi, il Tribunal administratif ha sollevato delle questioni relative alla validità del regolamento n. 3016/78, il cui allegato X, lett. a) stabilisce, in caso di fissazione anticipata delle restituzioni con prefissazione degli importi compensativi monetari, che il tasso di cambio da applicare alla conversione dell'unità di conto in moneta nazionale è quello in vigore l'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte per la gara d'aggiudicazione delle restituzioni. Poiché tale disposizione rende inoperante, nei confronti dei detentori di titoli d'esportazione con prefissazione delle restituzioni e degli importi compensativi monetari, qualsiasi modifica del tasso di cambio intervenuta successivamente, il Tribunal administratif ha sollevato, sulla validità di detta disposizione, tre questioni pregiudiziali del seguente tenore:

«Se il regolamento (CEE) 20 dicembre 1978, n. 3016, sia valido nei confronti dell'art. 190 del Trattato di roma.

Se tale regolamento abbia introdotto nella disciplina comunitaria provvedimenti di carattere discriminatorio che ne inficino la validità.

Se esso contravvenga a quanto disposto dal regolamento (CEE) 1° febbraio 1978, n. 243, che introduce la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari, del quale esso costituisce una norma di adeguamento».

6 Conviene esaminare per prima la terza questione, che riguarda la validità sostanziale della disposizione di cui è causa, poiché la soluzione della stessa condiziona la soluzione della prima questione, relativa alla motivazione della suddetta disposizione.

## Sulla terza questione

7 La terza questione richiede un'osservazione preliminare in quanto, contrariamente a ciò che sembra presumere il tenore letterale della stessa, non vi è alcun rapporto gerarchico fra il regolamento n. 3016/78, del quale si contesta la validità, ed il regolamento della Commissione 1° febbraio 1978, n. 243, che istituisce la prefissazione degli importi compensativi monetari (come modificato dal regolamento della Commissione 4 luglio 1978, n. 1544 GU L 182, pag. 7). I due regolamenti, infatti, pur basandosi su fondamenti giuridici diversi — il primo è derivato simultaneamente dal regolamento del Consiglio 19 dicembre 1974, n. 3330, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 359, pag. 1) e dal regolamento del Consiglio 26 aprile 1977, n. 878, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo; il secondo dal regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di oscillazione delle monete di taluni Stati membri (GU L 106, pag. 1), nella versione successivamente modificata — provengono entrambi dalla Commissione e si collocano al medesimo livello d'esecuzione rispetto ai regolamenti del Consiglio.

8 La questione sollevata dal Tribunal administratif va pertanto intesa come diretta ad appurare se possa essere eccepita la validità della contestata disposizione del regolamento n. 3016/78 in quanto crea, come sostengono le ricorrenti nelle cause principali, una discontinuità o una antinomia nel sistema di determinazione delle restituzioni all'esportazione e degli importi compensativi monetari.

9 Non è contestato che, nell'adottare la disposizione di cui trattasi del regolamento n. 3016/78, la Commissione abbia agito nei limiti dei poteri conferitile nell'ambito, anzitutto, dell'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato e, in secondo luogo, delle disposizioni della normativa da applicare in caso di modifica del valore dell'unità di conto e in caso d'adeguamento dei prezzi agricoli di cui al regolamento del Consiglio 30 luglio 1968, n. 1134 (GU L 188, pag. 1), nella versione successivamente modificata dai regolamenti del Consiglio 26 aprile 1977, n. 878 (GU L 106, pag. 27) e 12 maggio 1978, n. 976 (GU L 125, pag. 32) dei quali si fa cenno direttamente o indirettamente nella motivazione del regolamento di cui è causa.

10 Il regolamento n. 3016/78, ai sensi del secondo considerando della motivazione, ha lo scopo di stabilire, ai fini dell'applicazione del tasso di conversione, il momento della realizzazione di ciascuna operazione o di parte dell'operazione che determina il versamento o la riscossione dei vari importi previsti dalla normativa comunitaria. L'allegato enumera 32 importi diversi fra i quali, al punto X, lettera a) «tutti i prelievi all'importazione e all'esportazione nonché tutte le restituzioni all'esportazione previsti a norma del regolamento (CEE) n. 3330/74: a) con fissazione anticipata degli importi compensativi monetari». Per questa voce è indicato quale tasso di cambio da applicare «il tasso rappresentativo applicabile il giorno indicato all'art. 6 del regolamento (CEE) n. 1544/78». Dai richiami si desume che il giorno considerato è l'ultimo giorno utile previsto per la presentazione delle offerte nella procedura di determinazione delle restituzioni all'esportazione mediante aggiudicazione.

11 La scelta del giorno da parte della Commissione non si può contestare. Essa è assolutamente conforme, infatti, allo scopo del processo di prefissazione, poiché la disposizione contestata consiste proprio nel fissare la posizione dell'esportatore al momento della gara, in modo da eliminare l'elemento imprevisto che sarebbe per lui l'applicazione della restituzione in vigore al momento dell'esportazione. La Commissione ha giustamente sottolineato che, essendo la situazione stabilita in moneta nazionale, l'esportatore non assume di conseguenza alcun rischio di cambiamento dell'importo della restituzione, adeguato, in più o in meno secondo le circostanze, in funzione dell'importo compensativo monetario. Va rilevato che, anche in forza del richiamo fatto nell'allegato X, lettera a) del regolamento n. 3016/78, non vi può essere su questo punto alcuna divergenza fra il suddetto regolamento ed il regolamento n. 243/78, in quanto l'importo compensativo monetario da applicare è, anche ai sensi dell'art. 6, n. 2, dell'ultimo regolamento menzionato, quello in vigore l'ultimo giorno utile previsto per la presentazione delle offerte.

12 Va quindi costatato che non vi è comunque discordanza fra i due regolamenti richiamati nella terza questione sollevata dal Tribunal administratif.

13 Tuttavia le ricorrenti assumono che la prefissazione delle restituzioni e degli importi compensativi non dà agli operatori una certezza assoluta, in quanto

tutti i negozi relativi all'esportazione di zucchero comprendono un terzo elemento cioè il prezzo dello zucchero, in particolare, da un lato, il prezzo d'acquisto e, dall'altro, il prezzo di vendita ai destinatari nei paesi terzi. Le ricorrenti espongono in proposito che il prezzo di vendita è fissato contrattualmente con l'acquirente molto tempo prima. Quanto al prezzo d'acquisto, secondo gli usi professionali, esso subisce degli aumenti in pendenza dei contratti, in base all'andamento del prezzo d'intervento. Esse deducono che i commercianti nel settore dello zucchero sono legati da clausole contrattuali concordate nell'ambito dell'Associazione delle organizzazioni professionali del commercio dello zucchero per i paesi della Comunità economica europea (ASSUC). In forza di dette clausole, il prezzo dei contratti d'acquisto va adeguato in modo da rispecchiare qualsiasi combiamento del prezzo d'intervento comunitario, verificatosi prima della consegna dello zucchero, espresso nella moneta del contratto, convertito al tasso rappresentativo per quella moneta, ed è inteso che tutti i cambiamenti sono a carico dell'acquirente. Si tratta, secondo loro, di un «uso imperativo» della professione, al quale i commercianti nel settore dello zucchero non possono sottrarsi. In tal modo, qualsiasi aumento del prezzo d'intervento, in se stesso o in seguito ad una modifica del tasso di conversione dell'unità di conto, porterebbe ad uno squilibrio dei contratti coperti dai titoli d'esportazioni.

14 Questa tesi delle ricorrenti è basata sul fraintendimento del sistema dei regolamenti comunitari ed, in particolare, del sistema d'intervento. Questo ha lo scopo di mantenere i prezzi del mercato al livello desiderato, mediante l'obbligo imposto agli enti d'intervento d'accettare lo zucchero — salve restando le differenze di regime a seconda che si tratti di zucchero A, B o C — al prezzo d'intervento, ma non di garantire ai produttori di ottenere tale prezzo in ciascuno dei loro negozi e meno ancora d'imporre agli acquirenti il riesame dei contratti in caso di variazione del prezzo d'intervento o del tasso di cambio. La determinazione, sia del prezzo di vendita all'esportazione sia del prezzo d'acquisto dello zucchero, dipende da una libera decisione e, quindi, dal rischio delle imprese: l'esistenza di tale rischio o quella di obblighi derivanti da accordi professionali non può pertanto giustificare il riesame degli importi fissati in base alla normativa comunitaria sotto forma, in particolare, di restituzioni all'esportazione. La tesi delle ricorrenti nelle cause principali va quindi respinta.

15 Da quanto sopra risulta che l'esame della terza questione sollevata dal Tribunal administratif non ha fatto apparire elementi tali da inficiare la validità del regolamento n. 3016/78.

## Sulla prima questione

16 Con la prima questione il Tribunal administratif chiede se il regolamento n. 3016/78 sia valido rispetto all'obbligo di motivazione di cui all'art. 190 del Trattato CEE.

17 Le ricorrenti nelle cause principali assumono, in proposito, che il regolamento de quo comprende, per tutta motivazione, al terzo considerando, l'affermazione secondo cui «ai fini di un'efficace gestione del mercato dello zucchero e dell'isoglucosio è opportuno precisare, per ogni tipo di operazione in questi settori, il modo di determinazione del tasso di cambio applicabile». Tale generica motivazione non darebbe alcuna indicazione delle ragioni che hanno indotto la Commissione a preferire, al punto X, lettera a), dell'allegato, per la prefissazione delle restituzioni all'esportazione, l'ultimo giorno utile previsto per la presentazione delle offerte per la gara.

18 Secondo la giurisprudenza della Corte, la motivazione richiesta dall'art. 190 del Trattato va adattata alla natura dell'atto controverso. Essa deve far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico dell'istituzione comunitaria da cui emana l'atto, onde consentire agli interessati di prendere conoscenza delle giustificazioni del provvedimento adottato ed alla Corte di esercitare il proprio controllo (v. da ultimo, sentenza 30 settembre 1982, Tunnel Refineries Ltd., 114/81, Racc. 1982, pag. 3189).

19 Dalla giurisprudenza costante (v. in particolare sentenza 20 giugno 1973, Koninklijke Lassiefabrieke, n. 80/72, Racc. 1973, pag. 635), si desume inoltre che non è neccessario che la motivazione dei regolamenti specifichi i vari elementi di fatto o di diritto — talvolta molto numerosi e complessi — dei regolamenti, qualora questi siano in armonia con la normativa di cui fanno parte. Ciò è certamente vero del regolamento di cui trattasi, il cui allegato definisce il momento da considerare per l'applicazione del tasso di cambio

rispetto a 32 diverse categorie d'operazioni economiche o amministrative nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero. Se l'atto contestato mette in evidenza i punti essenziali del fine perseguito dall'istituzione, è eccessivo pretendere una motivazione specifica per ciascuna delle scelte tecniche da essa operate. Inoltre, da quanto sopra risulta che la scelta dell'ultimo giorno utile previsto per la presentazione delle offerte per la gara, scelta effettuata dalla Commissione per la determinazione delle restituzioni all'esportazione, è perfettamente coerente col sistema complessivo.

20 Si desume da quanto precede che le ricorrenti dovevano essere in grado di conoscere la ragion d'essere della disposizione di cui contestano il fondamento e che esse hanno avuto la possibilità di provvedere, con piena cognizione di causa, alla difesa dei loro diritti.

21 Non si può dunque contestare la validità del regolamento n. 3016/78 sotto l'aspetto del requisito della motivazione di cui all'art. 190 del Trattato.

Sulla seconda questione

22 Con la seconda questione il Tribunal administratif chiede se il regolamento n. 3016/78 implichi provvedimenti discriminatori che ne inficiano la validità. Dalle deduzioni delle ricorrenti si desume che la questione si spiega con due tesi fatte valere dinanzi a detto giudice: in primo luogo, le ricorrenti fanno carico alla Commissione di aver creato norme speciali per il mercato dello zucchero, senza adottare disposizioni parallele per altri settori del mercato; in secondo luogo, di non ammettere l'adeguamento delle restituzioni a favore degli operatori che hanno scelto la prefissazione, quindi la sicurezza dei loro negozi, mentre gli altri operatori ottengono automaticamente l'applicazione del tasso di cambio in vigore al momento dell'esportazione.

23 Entrambe le tesi si basano sull'art. 40, n. 3, 2° comma, del Trattato, ai sensi del quale le organizzazioni comuni di mercato devono «escludere qualsiasi discriminazione fra produttori e consumatori della Comunità».

24 Va sottolineato in proposito, anzitutto, che non si può definire discriminazione il fatto che il regolamento n. 3016/78 sia specifico al settore dello zucchero e che non esistano, apparentemente, disposizioni analoghe per altri settori del mercato. Basta osservare in merito, che ciascuna organizzazione comune di mercato ha peculiarità proprie, e che inoltre l'organizzazione dei mercati per lo zucchero è caratterizzata dalla particolare complessità delle norme che la reggono. Se ne desume che il confronto tra gli strumenti tecnici usati per disciplinare i vari settori di mercato non può costituire un valido fondamento per la censura di discriminazione fra prodotti dissimili, sottoposti a norme diverse a che, inoltre, non sono in alcun modo in concorrenza fra loro.

25 Quanto alla disparità di trattamento fra gli operatori che si sono valsi della prefissazione e gli altri operatori, la censura di discriminazione è anch'essa infondata, poiché lo scopo della prefissazione consiste proprio nel cristallizzare, a richiesta degli operatori, l'importo della restituzione e degli importi compensativi monetari ad una data anteriore al giorno dell'esportazione. La differenza di trattamento che ne deriva è la conseguenza di un'opzione fra due regimi proposti dal regolamento agli operatori e da essi liberamente scelti secondo i loro interessi.

26 La censura di discriminazione sollevata dalle ricorrenti appare quindi destituita di fondamento e la validità del regolamento n. 3016/78 non può, sotto questo profilo, essere messa in dubbio.

27 Da quanto precede discende che l'esame delle questioni sollevate dal Tribunal administratif non ha rivelato elementi tali da inficiare la validità del regolamento contestato.

## Sulle spese

28 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee che ha presentato osservazioni alla Corte non sono repetibili. Nei confronti delle parti nelle cause principali, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Seconda Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal administratif di Parigi con sentenze 10 novembre 1981, dichiara:

**L'esame delle questioni proposte dal Tribunal administratif di Parigi non ha rivelato elementi tali da inficiare la validità del regolamento della Commissione 20 dicembre 1978, n. 3016, che stabilisce talune modalità per l'applicazione dei tassi di cambio nei settori dello zucchero e dell'isoglucosio.**

Chloros Pescatore Due

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 28 ottobre 1982.

Per il cancelliere

H. A. Rühl

amministratore principale

Il presidente della Seconda Sezione

A. Chloros